



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CASERTA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>SCIASCIA</u> | <u>MICHAEL</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>DI CARLO</u> | <u>MARIA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>VESELLA</u> | <u>ALESSANDRO</u> | <u>Giudice</u> |

-

LA PRESENTE COPIA SI
RILASCIA PER USO STUDIO

15 LUG. 2013



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6634/12
depositato il 13/07/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02800131253 ASSENTE 1997
CONTR BONIFICA
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02820000069756832 REGISTRO 1997
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02820000069756832 ICIAP 1991
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02820030027162086 ASSENTE 2001
CONTR BONIFICA
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02820060023044539 IVA-ALTRO 2002
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 028400059926 ICIAP 1990
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CASERTA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

~~PERCORSO~~

VIA VOLTURNIA 6 81030 CASTEL VOLTURNO CE

difeso da:

DE PASCALE LUIGI

VIA LUGNANO N.19 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 6634/12

UDENZA DEL

28/06/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

369/13/13

PRONUNCIATA IL:

28 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02 LUG. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Reg. *Giuseppe Casarpe*)

[Handwritten signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame ~~Carrozzi~~ proponeva opposizione avverso estratto di ruolo, rilasciato dal concessionario per la riscossione su iniziativa del contribuente.

Con il ricorso la contribuente impugna nella sostanza, a seguito della conoscenza del contenuto dell'estratto di ruolo, le relative cartelle di pagamento nella parte in cui riguardano i tributi indicati in intestazione della sentenza.

La ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento impugnate nonché la decadenza dal diritto di riscossione e/o la prescrizione dei crediti tributari.

All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, la Commissione riservava la causa per la decisione.

Giova premettere che per giurisprudenza recente della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 cod. proc. civ., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo.

Tanto premesso osserva questa Commissione, preliminarmente, che in ordine alla inammissibilità del ricorso perché riferito (anche) al cd. ruolo consolidato, che l'attività di formazione dei ruoli è pacificamente attività interna alla amministrazione e quindi, come tale, inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario delle pretese. Come tale, certamente inammissibile è il ricorso proposto avverso il ruolo non avente nessuna rilevanza esterna.

Ma a ben considerare il ricorso è stato proposto sulla asserita illegittimità delle cartelle esattoriali che nell'estratto di ruolo vengono indicate come notificate, di talché appare di tutta evidenza che nessun ostacolo può frapporsi al ricorso avverso le cartelle esattoriali menzionate nel ruolo essendo la cartella atto certamente impugnabile.

Invero se con l'estratto di ruolo il contribuente viene per a conoscenza per la prima volta di atti impositivi in suo danno, non si vede perché debba essere negata una qualsivoglia possibilità di impugnare tali atti impositivi negando tutela giurisdizionale in attesa di altri momenti cautelari ovvero espropriativi.



MALE
13/06

Resta come ulteriore problematica la individuazione del termine a quo dal quale fare decorrere la impugnativa.

Orbene per quanto attiene alle cartelle di pagamento in ordine alle quali il ricorrente deduce la omessa notifica il termine che non può non coincidere con la conoscenza che il contribuente ne abbia o comunica di averne avuto contezza. Nel caso di specie, avendo il contribuente asserito di avere avuto conoscenza della esistenza di cartelle esattoriali in suo danno in data 7.6.12 (e tale è la data indicata sull'estratto di ruolo rilasciato alla parte, circostanza che va ritenuta pacifica non essendo stata contestata dalla società concessionaria rimasta contumace) il ricorso appare tempestivo perché proposto nei sessanta giorni non già dalla notifica della cartella esattoriale bensì dalla sua conoscenza.

Nel merito si osserva che le pretese tributarie di cui alla predette cartelle risultano estinte per prescrizione essendo maturato per ciascuna imposta il relativo il termine.

Pertanto vanno annullate le cartelle di pagamento di cui in epigrafe.

P.Q.M.

Annulla le cartelle impuginate.

Nulla per le spese.

Così deciso il 28.06.13

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Di Carlo

Il Presidente

